

REGOLAMENTO

GRUPPO MISTO Camera dei Deputati XIX

Art. 1

(Composizione del Gruppo)

1. Fanno parte del Gruppo Misto i deputati che non abbiano reso la dichiarazione prevista dall'art. 14, comma 3, del Regolamento della Camera, nonché i deputati che non appartengano ad alcun Gruppo.
2. I deputati appartenenti al Gruppo Misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, ai sensi dell' art. 14, comma 5 Regolamento della Camera.
3. Le decisioni assunte dalle singole componenti politiche del Gruppo Misto relativamente all'accettazione delle richieste di adesione alle medesime e all'espulsione di loro membri sono comunicate al Presidente del Gruppo dal Presidente della componente.
4. I Presidenti delle componenti politiche che si costituiscono all'interno del Gruppo Misto, sono di diritto Vice-Presidenti del Gruppo Misto.

Art. 2

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i deputati/e appartenenti al Gruppo Misto ed è presieduta dal Presidente del Gruppo.
2. Alle deliberazioni dell'Assemblea partecipano con diritto di voto soltanto i deputati che, alla data in cui questa si riunisce, siano iscritti al Gruppo Misto da almeno due mesi. Nelle deliberazioni per le quali sia richiesta una maggioranza speciale, questa è calcolata sul numero dei membri del Gruppo aventi diritto di voto ai sensi del presente comma.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di una componente o di almeno un terzo dei membri del Gruppo ed in ogni caso almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto d'esercizio.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea del Gruppo potrà avvenire con un mezzo

idoneo, sms o e-mail o lettera e con avviso pubblico affisso nella segreteria del Gruppo Misto almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione ai lavori d'Aula, il Presidente potrà convocare l'assemblea in via d'urgenza tramite sms.

5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea provvede alla nomina e determina la durata in carica del Tesoriere e dell'Organo responsabile del controllo interno.
7. L'Assemblea provvede alla nomina e determina la durata in carica del Direttore Amministrativo, su proposta del Tesoriere.
8. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano; possono essere effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti l'elezione del Presidente, del Tesoriere e dell'Organo di controllo e le votazioni comunque riguardanti le persone.
9. Il Segretario, nominato fra i partecipanti alla riunione, redige il verbale delle riunioni allegando i documenti eventualmente presentati e discussi; il libro dei verbali delle delibere Assembleari è conservato a cura del Direttore Amministrativo.
10. L'Assemblea autorizza eventuali spese o alienazione di cespiti per un valore superiore a 100.000,00 euro (centomila), al di fuori delle spese per il personale.
11. L'Assemblea approva il rendiconto d'esercizio annuale predisposto dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Tesoriere.

Art. 3

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo Misto, nel rispetto dell'autonomia delle componenti politiche in esso costituite e dei membri del Gruppo che non appartengano ad alcuna componente. Attua le deliberazioni dell'Assemblea, tiene i necessari collegamenti con gli organi della Camera e con gli altri Gruppi parlamentari, dirige gli uffici del Gruppo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo, sottoscrive i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo che non siano di competenza del Tesoriere.

2. Il Presidente, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 3 del Regolamento della Camera e nel rispetto del termine di cui all'art. 7 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012,

trasmette al Presidente della Camera il rendiconto di esercizio riferito all'anno precedente approvato dall'Assemblea del Gruppo.

Unitamente al rendiconto il Presidente trasmette:

- a) la dichiarazione nella quale attesta che il rendiconto di esercizio è stato approvato dall'Assemblea del Gruppo;
- b) la relazione dell'Organo di Controllo interno del Gruppo;
- c) la relazione della società di revisione legale recante il giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo;
- d) il rendiconto di esercizio di ciascuna componente politica corredato dai documenti di cui ai punti a), b) e c) relative alle stesse;
- e) il prospetto riassuntivo, predisposto dal Tesoriere, elaborato aggregando i dati dei rendiconti del Gruppo Misto e delle componenti politiche, che espone a consuntivo, la destinazione del contributo finanziario a carico del bilancio della Camera.

Art. 4

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea tra i deputati del Gruppo e dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e quindi anche per l'intera durata della Legislatura ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere comunica annualmente all'Assemblea le modalità di destinazione delle risorse finanziarie trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera. Il contributo finanziario attribuito al Gruppo è sottoposto a vincoli di destinazione relativi alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare, avuto riguardo:
 - all'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e strutture;
 - alla remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e strutture con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;
 - al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente;
 - all'erogazione di eventuali indennità e rimborsi ai deputati appartenenti al Gruppo secondo le modalità determinate dal Presidente e dal Tesoriere.
3. Il Tesoriere :

- a) autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo in conformità alla destinazione indicata nel bilancio preventivo; è fatta salva l'eventuale previsione di cui al comma 10, art. 2 del presente regolamento;
- b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
- c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dal regolamento alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
- e) monitora l'attività del Direttore Amministrativo;
- f) delibera il rendiconto di esercizio annuale predisposto dal Direttore Amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
- g) Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

Art. 5

(Direttore Amministrativo)

1. Il Direttore Amministrativo è scelto dall'Assemblea, su proposta del Tesoriere, tra persone non elette alla Camera dei Deputati con competenze professionali nelle materie economiche, amministrative e contabili e dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e quindi anche per l'intera durata della Legislatura ed è rieleggibile.
2. Il Direttore Amministrativo:
 - a) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
 - b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;

- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo, delle relative scritture e libri contabili obbligatori; a tal fine monitora l'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;
- d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile;
- e) predispone il rendiconto d'esercizio annuale da presentare al Tesoriere per la sua deliberazione.

Art. 6

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è costituito da un componente ed è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.
2. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea, che ne determina il compenso, e dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e quindi anche per l'intera durata della Legislatura, qualora vi siano più candidati verranno nominati coloro che otterranno la maggioranza dei voti.
3. L'Organo di controllo è unico e svolge le funzioni di cui al comma 4 del presente articolo, sia per il Gruppo Misto sia per le componenti politiche.
4. L'Organo di controllo:
 - a) identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;
 - b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;
 - c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio da allegare al rendiconto annuale.

Art. 7

(Incompatibilità)

Le funzioni di Tesoriere, componente l'Organo di Controllo e Direttore Amministrativo sono incompatibili salvo quanto disposto per il Direttore Amministrativo nel successivo art. 10.

Art. 8

(Rendiconto di esercizio annuale)

1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità al modello in allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220 /2012, nonché dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
2. Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del codice civile, tenuto conto della struttura e del contenuto del rendiconto.
3. Il rendiconto, deliberato dal Tesoriere, è trasmesso all'Organo di controllo e alla società di revisione legale di cui all'art. 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo.
4. L'Organo di controllo deposita la relazione, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminare il rendiconto. Entro lo stesso termine è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della Società di revisione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Le relazioni dell'Organo di controllo e della società di revisione sono allegate al rendiconto.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento.
6. Al rendiconto si applicano le disposizioni dell'art. 2423-ter, terzo comma, con riferimento all'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello di cui al comma 1 del presente articolo, quinto e sesto comma, del codice civile. Si applica altresì l'art. 2424, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 9

(Esercizi)

1. Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
2. In corrispondenza dello scioglimento della Camera dei deputati, l'esercizio ha termine il giorno precedente la data della prima seduta della nuova Camera; da tale data ha inizio il primo esercizio per il Gruppo Misto e le componenti politiche della nuova legislatura.

3. In caso di scioglimento di una componente politica durante la legislatura, l'esercizio per la stessa ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento.
4. In caso di costituzione di una componente politica nel corso della legislatura, il primo esercizio ha inizio dalla data di costituzione della componente politica.

Art. 10

(Disposizioni per le componenti politiche aderenti al Gruppo Misto)

1. Sono organi delle singole componenti politiche l'Assemblea, il Presidente, il Tesoriere.
2. Il contributo finanziario attribuito alle Componenti, al netto della quota destinata alle funzioni comuni del Gruppo Misto e del personale dipendente del Gruppo, è sottoposto ai vincoli di destinazione relativi alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare, avuto riguardo:
 - all'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e strutture;
 - alla remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e strutture con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;
 - al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente;
 - all'erogazione di eventuali indennità e rimborsi ai deputati appartenenti alle Componenti secondo le modalità determinate dai rispettivi Presidenti e Tesorieri.
3. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo, è amministrato in modo autonomo e sotto la propria responsabilità da ciascuna componente politica e confluisce nel patrimonio della stessa; il patrimonio della componente politica è separato da quello del Gruppo Misto e da quello delle altre componenti.
4. Ciascuna componente politica nomina il Tesoriere tra i deputati in carica e un Direttore Amministrativo con le stesse modalità previste dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento. Una stessa persona può svolgere la funzione di Direttore Amministrativo per più di una componente politica e per lo stesso Gruppo Misto. Si applicano alle componenti politiche le incompatibilità di cui all'art. 7.
5. Al Tesoriere e al Direttore Amministrativo di ciascuna componente politica sono attribuite le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 4 e 5 del presente regolamento, limitatamente alla gestione amministrativa e contabile delle componenti medesime.

6. La convocazione delle Assemblee di ciascuna componente politica è disciplinata da quanto previsto nell'art. 2, comma 4 del presente regolamento.
7. Il Tesoriere di ciascuna componente politica delibera il rendiconto di esercizio annuale di cui all'art. 8, predisposto dal Direttore Amministrativo della componente politica, e lo trasmette, almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea del Gruppo Misto che deve esaminare il rendiconto di esercizio del Gruppo medesimo:
 - a) all'Organo di controllo di cui all'art. 6;
 - b) alla società di revisione legale di cui all'art. 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
8. Il rendiconto di esercizio annuale di ciascuna componente politica è approvato dalla maggioranza dei deputati che ad essa aderiscono. L'approvazione interviene almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea del Gruppo Misto che deve esaminare il rendiconto di esercizio del Gruppo medesimo. Il rendiconto di ciascuna componente politica è trasmesso al Presidente del Gruppo Misto, corredato da una dichiarazione del Tesoriere della componente politica che ne attesta l'avvenuta approvazione, e dalle relazioni dell'Organo di controllo e della società di revisione legale.
9. Il Tesoriere del Gruppo Misto predispone un prospetto riassuntivo, elaborato aggregando i dati dei rendiconti del Gruppo Misto e delle componenti politiche, che espone, a consuntivo, la destinazione del contributo finanziario a carico del bilancio della Camera alle finalità di cui all'art. 15, comma 4, del Regolamento della Camera.
10. I rendiconti di esercizio delle componenti politiche non formano oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea del Gruppo Misto.

Art. 11

(Scioglimento del Gruppo Misto e delle componenti politiche)

1. Al termine di ciascuna legislatura, il Gruppo Misto e le sue componenti politiche sono sciolti con effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera. L'Assemblea del Gruppo Misto e quelle delle singole componenti possono nominare uno o più liquidatori; in assenza di tale nomina il Tesoriere assume l'incarico di liquidatore del Gruppo o della componente politica. La nomina dei liquidatori da parte dell'Assemblea, anche successivamente allo scioglimento, è comunicata entro cinque giorni al Presidente della Camera.

2. La redazione dei rendiconti relativi al periodo anteriore allo scioglimento e quelli relativi alla fase liquidatoria, sono predisposti e presentati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 della Delibera Ufficio di Presidenza n. 220/2012.
3. Al termine della liquidazione i liquidatori redigono il rendiconto finale comprensivo dei beni residuati dalla liquidazione. L'inventario dei beni residuati è pubblicato sul sito internet della Camera.
4. I beni delle componenti politiche che restano una volta conclusa la liquidazione possono essere devoluti al Gruppo parlamentare o alla componente politica della nuova Legislatura cui aderiranno in misura maggioritaria i deputati eletti nelle liste per le elezioni politiche presentate da un determinato partito o movimento. Il Gruppo parlamentare o la componente individuati come beneficiari della devoluzione subentrano nella titolarità dei beni se entro un mese dalla pubblicazione dell'inventario deliberano di accettare la devoluzione. Se l'accettazione interviene prima della conclusione della liquidazione, i liquidatori possono provvedere al trasferimento parziale dei beni adottando in ogni caso le cautele necessarie per il corretto adempimento degli obblighi nei riguardi dei terzi. Le deliberazioni di devoluzione e accettazione sono trasmesse al Presidente della Camera entro cinque giorni dalla data in cui sono assunte. Se non ha luogo la devoluzione a vantaggio di un Gruppo o di una componente politica i beni che residuano a chiusura della liquidazione sono devoluti alla Camera salvo che l'ufficio di Presidenza deliberi di non accettare la devoluzione.
5. Le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio residuo non si applicano al Gruppo Misto.
6. L'assemblea del Gruppo Misto e delle singole componenti politiche potrà autorizzare il liquidatore a costituire un fondo per la durata da stabilire in sede assembleare, per far fronte ad eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute.
7. In caso di scioglimento di una componente politica prima della fine della legislatura, si applicano le disposizioni dai commi da 1 a 6 del presente articolo.
8. Per le modalità e lo svolgimento della procedura di scioglimento si rinvia all'articolo 6 della Deliberazione 220/2012.

Art.12
(Pubblicità)

1. I verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea verranno depositate presso la segreteria del Gruppo Misto e resteranno a disposizione dei deputati.
2. Le informazioni circa l'inquadramento, la qualifica, le mansioni specificamente assegnate, gli emolumenti complessivi e la sede ordinaria di lavoro, relative al personale alle dipendenze del gruppo misto verranno depositate presso la segreteria del Gruppo.